

COMUNE DI LAVAGNA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
DEL COMUNE DI LAVAGNA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA N. 10 DEL 07/02/2019

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELLA CITTA' DI LAVAGNA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Lavagna, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 ed in ottemperanza a quanto stabilito a seguito dell'adesione del Comune di Lavagna al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria approvata con Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.
4. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta e periodo di vigenza nel corso dell'anno

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Lavagna, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi per hotel, alberghi diffusi, locande, b&b, agriturismi e campeggi/parchi per vacanza ed in misura forfettaria per case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e piazzole stanziali in campeggi/parchi vacanza.
2. L'imposta di soggiorno si applica dall'1 Marzo al 31 Ottobre di ciascun anno.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Lavagna, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta non è considerato sostituto o responsabile di imposta. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, come previsto dai successivi articoli 6 e 7, è un agente contabile responsabile della riscossione del tributo e del riversamento del medesimo al Comune di Lavagna nonché titolare di competenze strumentali all'esazione del tributo nei confronti del Comune di Lavagna.

Articolo 4

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., entro la misura massima stabilita dalla Legge.

2. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed in misura forfettaria per case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e piazzole stanziali in campeggi/parchi vacanza e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale.

Articolo 5 **Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) I gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - c) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie presenti sul territorio comunale e su quello dei comuni confinanti, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - f) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
 - g) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
 - h) I soggetti residenti nel Comune di Lavagna.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, ad esclusione della lettera a), è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo del tributo al gestore della struttura ricettiva, del modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Comune.
3. Per i gruppi di persone superiori alle 20 unità che giungano con bus turistici, da calcolarsi dando esclusi autisti ed accompagnatori, si applicherà una riduzione dell'imposta pari al 50%.
4. I soggiornanti in case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e in piazzole stanziali in campeggi e parchi vacanza sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno ma sono sottoposti al pagamento di un importo forfettario nella misura determinata nelle modalità di cui all'art. 4, comma 1 e 2.

Art. 6 **Modalità di pagamento e adempimenti**

1. L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa il gestore dovrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di trasmettere al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, la dichiarazione mensile contenente l'indicazione del numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo oggetto della rilevazione, l'eventuale numero dei soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all'esenzione e presentazione della relativa certificazione, l'eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, con l'indicazione delle generalità e dell'imposta dovuta. La dichiarazione mensile dovrà riportare anche gli estremi di versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno al Comune di Lavagna riscossa per conto dell'Ente per il periodo di riferimento.

4. La dichiarazione mensile di cui al comma precedente è effettuata mediante il portale condiviso predisposto dal Comune ed è trasmessa allo stesso per via telematica.

Art. 7 **Versamenti**

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Lavagna entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - in contanti presso lo sportello di tesoreria;
 - mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale o sul conto corrente postale dedicato;
 - mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione della dichiarazione mensile di cui all'art. 6, comma 3 nonché del conto di gestione riepilogativo obbligatorio per gli agenti contabili.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano nei confronti del soggiornante le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 **Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento da parte del soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472/1997.
2. Per l'omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni mensili e del conto di gestione annuale e per l'omesso o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Lavagna alle scadenze prefissate, di cui all'art. 6 del presente Regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 **Riscossione Coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11
Rimborsi

1. Nei casi di versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione mensile di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 marzo 2019.